

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIULIO CONTI, LA RUSSA, BRIGUGLIO, AIRAGHI, ARRIGHI, BELLOTTI, CARUSO, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LEO, GIANNI MANCUSO, MESSA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, SERENA, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali destinate alla ricerca scientifica in campo oncologico

Presentata il 25 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricerca scientifica in Italia da alcuni lustri non viene considerata come una potenziale grande risorsa nazionale. Il valore strategico di una politica a favore della ricerca non può essere sottovalutato, anche perché, in tempi *post-moderni*, il progresso della scienza è certamente garanzia di sviluppo complessivo della nazione, sia dal punto di vista culturale che economico.

Purtroppo, fino ad oggi, gli investimenti nella ricerca scientifica sono stati considerati come un impegno che lo Stato non può eludere, ma che mantiene in vita con scarsi finanziamenti pubblici anche perché l'attuale situazione politica è carica di grandi difficoltà economiche, difficoltà

economiche che si succedono di Governo in Governo e che ci costringono a rinviare ancora la programmazione di una grande politica sulla « ricerca scientifica ».

Una politica a favore della ricerca sarebbe, invece, un segnale forte di grande qualificazione della nazione italiana nel mondo, un vero e proprio segnale di novità e di svolta nei confronti di un grande problema che è quello di promuovere un reale « progresso della scienza ». L'Italia diverrebbe in breve tempo uno Stato all'avanguardia nel mondo e riconquisterebbe un ruolo di « eccellenza » a livello internazionale che per anni e anni ha ricoperto.

La ricerca scientifica, in altri Stati, viene sempre più considerata come un

investimento economico di grande importanza strategica, con una enorme potenzialità di creazione di « ricchezza di ritorno », quindi come un motore di sviluppo sociale e come portatrice di civiltà.

Ma siccome è evidente come ci interessi svolgere una seria analisi politica della situazione, sorge naturale una preoccupante considerazione: l'Italia, nel campo della ricerca scientifica, è una delle nazioni europee che, non solo non riesce a sfruttare le sue potenzialità (anche per carenza di strutture, di risorse e di investimenti) ma che, anzi, è vittima di un gravissimo fenomeno: la « fuga dei cervelli ».

Non possiamo non considerare che un gran numero di ricercatori italiani emigrano in altre nazioni dell'occidente avanzato dove, soprattutto gli scienziati che hanno un alto numero di « pubblicazioni », si trasferiscono per lavorare a tempo pieno e spesso definitivamente. Altri, giovani ricercatori neo-laureati con eccellenza di *curricula* universitari, lo fanno per periodi più brevi, usufruendo anche di periodiche occasioni di lavoro pagate da università straniere ed italiane o da società multinazionali con il sistema delle « borse di studio », considerando pure che, altri giovani ricercatori, pur di usufruire di laboratori di ricerca, lavorano all'estero a loro spese.

Nostro primario impegno dovrebbe essere, invece, quello di porre i nostri scienziati nella condizione di ottimizzare i risultati dei loro studi lavorando con moderne strutture altamente tecnologizzate fornite dallo Stato italiano, nei nostri laboratori, nelle nostre università o nelle nostre aziende.

D'altra parte, non possiamo nascondere che un problema importante da risolvere è quello di offrire opportunità di carriera ed un adeguato riconoscimento economico agli operatori del settore, anche per metterli nelle condizioni di evitare la via della « emigrazione intellettuale », la cosiddetta « fuga dei cervelli » che principalmente avviene verso gli USA, il Canada, la Svizzera, la Svezia, la Francia, la Gran Bretagna e altre nazioni occidentali.

Le carenze economiche, e quindi organizzative e programmatiche, dovute anche alle particolari difficoltà obiettive, si riscontrano soprattutto nella ricerca scientifica in campo oncologico, la cosiddetta « ricerca sul cancro ».

Oltre agli scarsi finanziamenti statali però, è giusto rilevare che fondazioni bancarie e altre associazioni pubbliche e private come organizzazioni scientifiche di diversa natura, aziende private nazionali e multinazionali, semplici privati, sono disponibili a contribuire, anche sotto forma di erogazioni liberali, alla raccolta di fondi e a versare denaro per la « ricerca ».

È chiaro come sia dovere delle istituzioni provvedere al funzionamento della ricerca scientifica, ma è altrettanto doveroso farsi carico di contribuire con le idee e con appropriati incentivi affinché possa realizzarsi il progetto di dare vita ad una seria raccolta di fondi con iniziative legislative già da tempo adottate anche in nazioni oggi all'avanguardia nella ricerca (USA, Canada, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Germania e altre).

Un mezzo idoneo alla parziale soluzione del problema è rappresentato dalla leva fiscale.

Fino ad oggi, tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e tra gli oneri di utilità sociale sostenuti dalle imprese (articolo 65 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) non sono ricomprese le erogazioni liberali eseguite a favore di associazioni, fondazioni e altri enti finalizzati alla raccolta di fondi per finanziare progetti a favore della ricerca scientifica sul cancro.

Bisogna, quindi, attivare un meccanismo legislativo che favorisca la deducibilità delle erogazioni liberali eseguite a favore di istituti scientifici pubblici, di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere, sia da parte di singoli cittadini che da parte di imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

« *l-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di istituti scientifici pubblici, di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere progetti per la ricerca sui tumori ».

ART. 2.

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c-undecies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di enti e associazioni senza scopo di lucro ».

€ 0,26



14PDL0034570